**A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE**

**OGGETTO: Informativa Controllo Certificazione Verde COVID-19**

In seguito all’entrata in vigore del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 – “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **A CHIUNQUE SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19**.

Resta comunque valido l’**obbligo di vaccinazione** dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 per coloro che accedono, per motivi di lavoro, **alle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali** (art. 4-bis del DL 44/2021).

**I LAVORATORI**, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

**Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

**Per le imprese con meno di quindici dipendenti**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il **datore di lavoro può sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

**Per i lavoratori** (tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa) che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19, è prevista la **sanzione di euro da 600 a 1.500** e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

**Per i datori di lavoro,** in caso di mancata verifica o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, è prevista la **sanzione di euro 400 a euro 1.000** e in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

**Per il PERSONALE ESTERNO**, in caso di mancato possesso della certificazione verde COVID-19 sarà negato l’accesso ai luoghi di lavoro di competenza dell’azienda e ne verrà data comunicazione al relativo responsabile / Datore di Lavoro.

**Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate tramite la lettura del QR- code, MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE “VerificaC19”** (come previsto dal DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1).

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico di colore verde e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.

Nel caso se ne ravvisasse la necessità sarà poi effettuato il **controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19** (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4).

**Le verifiche in questione potranno essere effettuate da:**

* **Datore di Lavoro sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **Persona individuata e formalmente delegata dal Datore di Lavoro.**

Si ricorda che certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

* **Avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 12 mesi).\*
* **Avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino** (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.\*
* **Avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto (validità 6 mesi).\*
* **Avvenuta guarigione da COVID-19** di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi oltre il 14esimo giorno dopo la somministrazione della prima dosi di vaccino o dopo il completamento del ciclo prescritto (validità 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione).\*

***\*N.B.*** *La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza,*

*l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.*

* **Test antigenico rapido** con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
* **Test antigenico molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 72 ore).

Ai **SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, viene garantita l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

Grazie della preziosa e certa collaborazione.

Luogo, data

Il datore di lavoro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_